

TAR Puglia, Sezione II Lecce - Sentenza 01/04/2004 n. 2263  
legge 109/94 Articoli 20, 21 - Codici 20.1, 21.1

Per quanto concerne la natura giuridica dell'attestato di presa visione degli atti di gara, costituisce una mera illazione l'affermazione secondo cui tale documento non avrebbe alcun contenuto impegnativo per il partecipante, trattandosi di atto formato dallo stesso Comune. E' vero che nella maggior parte dei casi sono le imprese partecipanti che debbono dichiarare di aver preso visione degli elaborati di gara (e quindi sono chiamate a sottoscrivere dichiarazioni che in qualche modo le impegnano direttamente), ma ciò non implica che, quando invece l'attestazione è formata dalla stessa stazione appaltante, il documento non ha alcun rilievo. L'atto ha invece lo stesso identico valore, perché esso serve, in entrambi i casi, a garantire che l'impresa accorrente ha acquisito piena contezza circa la tipologia e l'entità dei lavori da eseguirsi e delle condizioni contrattuali.